



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 660 del 10/09/2026

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 C.6 D. LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA DA ASSEGNARE AL "PROGETTO 221 - SALUS - PIANO DI SALUTE E ACCOGLIENZA TRAMITE IL LAVORO UNITO DEI SERVIZI CUP J69I23002560007 FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONI (FAMI 2021-2027) ANNUALITA' 2024-2027 OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO - MISURA DI ATTUAZIONE 1.B) - AMBITO DI APPLICAZIONE 1.D) - INTERVENTO E) "PIANI REGIONALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA'" (COD. 16/2026): APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: *S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE*

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XXII del 24.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 C.6 D. LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA DA ASSEGNARE AL "PROGETTO 221 – SALUS – PIANO DI SALUTE E ACCOGLIENZA TRAMITE IL LAVORO UNITO DEI SERVIZI CUP J69I23002560007 FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONI (FAMI 2021-2027) ANNUALITA' 2024-2027 OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO - MISURA DI ATTUAZIONE 1.B) – AMBITO DI APPLICAZIONE 1.D) – INTERVENTO E) "PIANI REGIONALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA'" (COD. 16/2026): APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che con provvedimento n.326 del 21/04/2026 è stata indetta selezione comparativa per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 D. Lgs. n.165/2001 per psicologo psicoterapeuta da assegnare al "Progetto 221 – Salus – Piano di Salute e Accoglienza tramite il lavoro unito dei servizi CUP J69I23002560007 fondo asilo migrazione ed integrazioni (FAMI 2021-2027) annualità 2024-2027 obiettivo specifico 1 asilo – misura di attuazione 1.B) – ambito di applicazione 1.D) intervento E) "Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" (cod. 16/2026);

DATO ATTO

che con provvedimento n.569 del 08/07/2026 sono stati dichiarati ammissibili n.14 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i termini di scadenza previsti dal bando;

che con provvedimento n. 592 del 21/07/2026 è stata nominata la Commissione a cui è stata affidata la selezione comparativa;

RILEVATO

che la predetta Commissione Selezionatrice in data 18/08/2026 ha proceduto all'effettuazione della selezione in questione e, formulato la seguente graduatoria di merito:

Graduatoria Candidati idonei

Nr.	ID	Cognome e Nome	Preferenze di legge	Punteggio Titoli	Totale Punteggio
1	5591583	ROUSSET LORENZA		5,000/20	5,000/20
2	5596740	PITTO FULVIA		4,188/20	4,188/20
3	5594247			4,000/20	4,000/20
4	5590075			2,260/20	2,260/20
5	5601366			2,167/20	2,167/20
6	5604246			0,789/20	0,789/20
7	5603507			0,744/20	0,744/20
8	5603115			0,715/20	0,715/20
9	5602813			0,526/20	0,526/20
10	5602734			0,450/20	0,450/20
11	5588761			0,020/20	0,020/20
12	5597505		Art. 5 c.4 lett. p) DPR 487/1994 – Art. 3 c.7 L.127/1997	0,010/20	0,010/20
13	5597522			0,010/20	0,010/20
14	5593174			0	0/20

- RITENUTO** opportuno conferire gli incarichi libero professionale di psicologo psicoterapeuta da assegnare al "Progetto 221 – Salus" in premessa citato e da destinare alla s.s.d. Servizio di Psicologia nell'ambito del medesimo per un periodo fino al prossimo 30.09.2027 e per un impegno orario di massime nr. 16 ore settimanali, retribuite €. 40,00/h.;
- PRESO ATTO** che la spesa derivante dal conferimento degli incarichi libero professionali in questione sarà sostenuta con il contributo, cofinanziato dall'Unione Europea e dallo Stato Italiano, e attribuito a questa azienda dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1599/A2203A/2024 del 20.11.2024 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere, al conferimento di n.2 incarichi libero professionale con il primo e secondo candidato nella graduatoria degli idonei rispettivamente d.ssa Rousset Lorenza nata il 29/07/1973 e d.ssa Pitto Fulvia nata il 25/04/1973;
- CONSIDERATO** che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:
- l'oggetto della prestazione (funzioni di psicologo psicoterapeuta) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
 - la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'esecuzione dei progetti) ed altamente qualificata (psicologo psicoterapeuta);
 - il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
 - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
 - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 D. Lgs. n.165/2001 per psicologo psicoterapeuta da assegnare al "Progetto 221 – Salus – Piano di Salute e Accoglienza tramite il lavoro unito dei servizi CUP J69I23002560007 fondo asilo migrazione ed integrazioni (FAMI 2021-2027) annualità 2024-2027 obiettivo specifico 1 asilo – misura di attuazione 1.B) – ambito di applicazione 1.D) intervento E) "Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" (cod. 16/2026) indetta indetta con provvedimento n.326/2026:

- di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in data 18/08/2026;

- di approvare la Graduatoria dei candidati risultati idonei:

Nr.	ID	Cognome e Nome	Preferenze di legge	Punteggio Titoli	Totale Punteggio
1	5591583	ROUSSET LORENZA		5,000/20	5,000/20
2	5596740	PITTO FULVIA		4,188/20	4,188/20
3	5594247			4,000/20	4,000/20

4	5590075			2,260/20	2,260/20
5	5601366			2,167/20	2,167/20
6	5604246			0,789/20	0,789/20
7	5603507			0,744/20	0,744/20
8	5603115			0,715/20	0,715/20
9	5602813			0,526/20	0,526/20
10	5602734			0,450/20	0,450/20
11	5588761			0,020/20	0,020/20
12	5597505		Art. 5 c.4 lett. p) DPR 487/1994 – Art. 3 c.7 L.127/1997	0,010/20	0,010/20
13	5597522			0,010/20	0,010/20
14	5593174			0	0/20

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- di costituire con il primo e secondo classificato della Graduatoria dei Candidati Idonei rispettivamente d.ssa Rousset Lorenza nata il 29/07/1973 e d.ssa Pitto Fulvia nata il 25/04/1973 rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di Psicologo Psicoterapeuta da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia e destinate al "Progetto 221 – Salus – Piano di Salute e Accoglienza tramite il lavoro unito dei servizi CUP J69I23002560007 fondo asilo migrazione ed integrazioni (FAMI 2021-2027) annualità 2024-2027 obiettivo specifico 1 asilo – misura di attuazione 1.B) – ambito di applicazione 1.D) intervento E) "Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità", per un periodo fino al prossimo 30/09/2027 e con un impegno orario di massimo nr. 16 ore settimanali ciascuno;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 40,00= orari lordi;

- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;

- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Psicologo d.ssa Lucia Colombo, Dirigente Responsabile s.s.d. Servizio di Psicologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, finanziata attraverso specifici contributi dell'Unione Europea e dello Stato Italiano attribuiti a questa azienda dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1599/A2203A/2024 del 20.11.2024 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in via presuntiva per l'anno 2026 in €. 20.480/00, trova copertura sul conto C250494B commessa 925/2026;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;
con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.5 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.:

01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione

Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata

a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2

del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n.

448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda

nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione

Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF

_____) P.IVA.: _____], domiciliato

presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], **Psicologo**

psicoterapeuta.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo,

approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella

necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed

intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che

accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.s.d. Servizio di Psicologia nell'ambito del **“Progetto 221 – Salus – Piano di salute e accoglienza tramite il lavoro unito dei servizi CUP J69I23002560007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2021-2027) – Annualità 2024-2027 Obiettivo Specifico 1 Asilo – Misura di attuazione 1.)b – Ambito di applicazione 1.d) – Intervento e) “Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità ”;**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale “endoaziendale” ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni.

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non

impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di Psicologo psicoterapeuta, consistenti nella valutazione preliminare dei casi segnalati, supervisione agli operatori e attività di raccordo con gli specialisti del servizio pubblico per la presa in carico clinica, con un impegno di massime n.16 ore settimanali.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa;*** da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

- 3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.
- 3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del

Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

- 3.3.) Razioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Dirigente Responsabile della s.d.d. Servizio di Psicologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*” dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

- 3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto **decorre dal _____ sino al 30/09/2027.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **40,00 orari (quaranta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del **Dirigente Responsabile della ssd Servizio di Psicologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell’inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod. civ. e non l’art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell’effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore dovrà essere coperto da un'adeguata **polizza assicurativa per colpa grave** ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

**A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE
S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella**

IL PRESTATORE
Dott. _____